

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1016

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCINI ANTONIO, CANESTRARI, AMADEI GIUSEPPE, COLASANTO,  
MARTINI MARIA ELETTA, TERRANOVA CORRADO, MATTARELLI,  
FORNALE, DE MITA, SORGI**

*Presentata il 25 febbraio 1964*

Estensione ai grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria della concessione speciale VIII, per viaggi sulle Ferrovie dello Stato, nella misura già prevista in favore dei grandi invalidi titolari di pensioni privilegiate di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in applicazione della legge 15 luglio 1950, n. 539, provvede ad ammettere i mutilati ed invalidi per servizio al godimento delle facilitazioni di viaggio già contemplate dalla concessione speciale VIII per i mutilati ed invalidi di guerra (decreto interministeriale n. 3528 del 28 febbraio 1951, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 27 giugno stesso anno). Detti mutilati ed invalidi di guerra sono, e lo erano anche prima che la concessione speciale VIII fosse estesa ai mutilati ed invalidi per servizio, distinti in due categorie: tabellari *C*, con pensione privilegiata diretta, e tabellari *D*, con pensione diretta (vedi articolo 15 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, concernente la « Riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra », e successive disposizioni).

Nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra di I categoria, che godono di assegni di superinvalidità, la concessione si applica senza limitazione nel numero dei viaggi ai

titolari di pensione privilegiata diretta e, limitatamente a quattro viaggi di corsa semplice per anno solare, ai titolari di pensione diretta di guerra. Per tutte le altre categorie di mutilati ed invalidi di guerra ammesse al beneficio, il trattamento è identico, si tratti di pensione privilegiata o meno.

L'ammissione dei mutilati ed invalidi per servizio al godimento del beneficio in oggetto fu concessa, limitatamente a quattro viaggi di corsa semplice per anno solare, nei confronti degli invalidi con pensione privilegiata ordinaria di I categoria (tabellari compresi) che godono di assegni di superinvalidità e, negli altri casi, con gli stessi limiti già previsti per gli invalidi di guerra di tabella *C* e *D*. Si trattò di « estensione di benefici » secondo la disposizione della legge 15 luglio 1950, n. 539 e questi, per ovvi motivi, furono concessi ai grandi invalidi per servizio nei limiti più ristretti.

È opportuno, a questo punto, mettere in evidenza che la distinzione in tabellari *C* e *D*, prevista per i minorati di guerra, non sussiste

nei confronti dei minorati per servizio i quali sono tutti titolari di pensione privilegiata ordinaria.

È noto, infatti, che le disposizioni del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, prevedevano unico trattamento di pensione quando il collocamento a riposo avveniva per minorazione riportata in servizio ordinario o di guerra e che detto trattamento fu diversificato a partire dal 29 settembre 1911, con l'entrata in vigore della legge 23 giugno 1912, n. 667, che istituì le pensioni di guerra.

Poiché con l'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, i mutilati ed invalidi per servizio sono stati « parificati », ai fini dell'ammissione a tutti i « benefici » concessi, ai mutilati ed invalidi di guerra, escluso « quanto concerne il trattamento di pensione », appare evidentemente obbligatoria l'estensione ai suddetti minorati della concessione speciale VIII; e poiché tra i mutilati per servizio appartenenti alla massima categoria non esistono le distinzioni previste per i mutilati ed invalidi di guerra con corrispondente grado di invalidità (titolari di pensioni privilegiate dirette e titolari di pensioni dirette di guerra) l'estensione del diritto al trasporto gratuito sulle ferrovie dello Stato con accompagnatore senza limitazione nel numero dei viaggi non può non essere estesa a tutti i grandi invalidi per servizio.

Che il legislatore abbia voluto parificare a tutti gli effetti i grandi invalidi di guerra a quelli per servizio, risulta non solo dal citato articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, ma anche dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, in cui, all'articolo 1, si legge: « I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed invalidi di guerra... si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio... ». Anche qui si fa salvo esplicitamente, al secondo capoverso, quanto attiene al trattamento di pensione, per cui nulla è innovato.

La presente proposta ha quindi, più che lo scopo di promuovere l'emanazione di una nuova norma, quello di fornire una interpretazione autentica e non equivoca delle leggi già in vigore.

Sotto il profilo dell'opportunità e dell'equità, va peraltro tenuto presente che l'estensione della concessione è fortemente sentita dai grandi invalidi mutilati per ser-

vizio, che ritengono mortificante la discriminazione in atto la quale si verifica solo per essi, mentre è uguale il trattamento riservato agli appartenenti alle altre categorie (seconda, terza e quarta).

Giova considerare che il provvedimento non arreca un onere apprezzabile all'Amministrazione ferroviaria, poiché esso beneficerà poco più di un migliaio di grandi invalidi, i quali in pratica difficilmente utilizzeranno un numero di viaggi gratuito con accompagnatore superiore ai quattro attualmente concessi per ogni anno, perché le loro condizioni di salute sono tali da costringerli piuttosto all'immobilità che non ad incoraggiarli a muoversi, salvo i casi di gravi esigenze e delle periodiche necessità per cure e diagnosi.

Pertanto nessuna variazione è da apportare allo stato di previsione dell'Azienda autonoma ferrovie dello Stato, poiché lo stanziamento di 59 miliardi previsto al capitolo n. 9 dell'« Entrata » sotto la voce « Rimborso oneri extra-aziendali », essendo evidentemente calcolato in via forfettaria e con arrotondamento al miliardo può senza dubbio recepire il nuovo onere che non toccherebbe i cinquanta milioni annui anche se gli interessati raddoppiassero il numero dei viaggi annui.

Onorevoli colleghi, la presente proposta è intesa a dare interpretazione autentica alle leggi 15 luglio 1950, n. 539 e 3 aprile 1958, n. 474, estendendo agli invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di I categoria con assegni di superinvalidità il beneficio del trasporto gratuito con accompagnatore sulle ferrovie dello Stato senza limitazione di numero, già concesso ai mutilati ed invalidi di guerra di I categoria titolari di pensioni privilegiate dirette.

Considerato il numero esiguo dei beneficiari e le condizioni di salute in cui versano, l'onere della concessione non avrà alcuna pratica ripercussione sul bilancio dell'Azienda ferroviaria, potendolo agevolmente considerare come una lieve oscillazione nei dati presi a calcolo per la determinazione degli oneri extra-aziendali rimborsati dal Tesoro.

Ha lo scopo di dare una prova di doverosa solidarietà a quanti hanno subito le più gravi mutilazioni prodigandosi al servizio dello Stato, e di rimuovere una discriminazione ingiusta ed odiosa.

È costituita di un solo articolo.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

In applicazione dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, ai mutilati ed invalidi per servizio con pensione od assegno privilegiato ordinario (tabellari compresi) che godono, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1951, n. 306, di uno degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella *E* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, spettano le stesse facilitazioni previste per i viaggi sulle ferrovie dello Stato in favore dei grandi invalidi di guerra titolari di pensione privilegiata diretta.